

Pubblicato il 27/07/2021

N. 01214/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01289/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2016, proposto da Alemanno Angelo, Alemanno Fabio, Alemanno Ilario e Alemanno Sonia, rappresentati e difesi dall'Avvocato Michele Bonsegna, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Puglia - Lecce, via F. Rubichi, n. 23;

contro

Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- dell'ingiunzione a demolire e ripristinare lo stato dei luoghi n. 3 del 5 maggio 2016, prot. n. 7261, a firma Responsabile del Settore IX – “Urbanistica - S.U.A.P.” del Comune di Porto Cesareo;
- ogni altro atto presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo delle ragioni giuridiche degli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti espongono:

- che sono proprietari di un immobile sito in Porto Cesareo, Località Torre Lapillo, alla via “E3”, ereditato a seguito della morte della moglie del Sig. Alemanno Angelo e madre degli altri tre ricorrenti;
- che detto immobile è composto da una parte preesistente agli abusi rilevati con l'ordinanza di demolizione n. 3 del 5 maggio 2016, a tutt'oggi abusiva, ancorchè oggetto di domanda di condono *in itinere*, presentata dalla loro dante causa ai sensi della legge n. 47/1985; e da altra parte, oggetto della menzionata ordinanza di demolizione n. 3/2016.

I ricorrenti impugnano, domandandone l'annullamento, la citata ingiunzione di demolizione n. 3 del 5 maggio 2016, con cui il Responsabile del Settore IX - “Urbanistica - S.U.A.P.” del Comune di Porto Cesareo:

- <<Visto il verbale di sequestro preventivo del Comando Stazione Carabinieri di Porto Cesareo (LE) del 24/03/2016, con il quale sono state rilevate le seguenti opere abusive, site in Porto Cesareo località Torre Lapillo alla via E3, che consistono in:

“Al piano terra:

- L'abitazione è stata anche ampliata mediante chiusura in muratura delle porzioni di verande esistenti e che sono state accorpate nell'abitazione. In adiacenza all'abitazione sono state realizzate n. 3 coperture con strutture in legno. Tali opere hanno comportato un aumento del volume preesistente pari a mc 87,12 con riguardo agli ampliamenti sotto le verande. Mentre un aumento della superficie coperta pari a mq 74,00 con riguardo alle coperture con struttura in legno.

- Trasformazione del vano garage per adibirlo a servizi igienici (wc + 2 docce).

Al primo piano:

- E' stata realizzata una diversa distribuzione degli ambienti interni all'abitazione riveniente dal frazionamento con modifiche di prospetto.

Si precisa che l'immobile preesistente, rispetto al quale sono state rilevate le opere e i lavori di cui sopra, è a tutt'oggi abusivo, ancorchè oggetto della domanda di condono in itinere presentata ai sensi della L. n. 47/85 al protocollo 7236 del 01/04/1986 dalla sig.ra...., moglie deceduta del Sig. Alemanno Angelo. Sull'area scoperta del terreno pertinenziale lato mare è stata realizzata una nuova costruzione a uso residenziale composta da: cucina, due camere da letto e due servizi igienici, dotata di adiacente copertura antistante in legno ove è ubicata un manufatto ad uso doccia esterna. L'abitazione ha una superficie coperta di mq 55,67 e volume di mc 189,27. Mentre l'adiacente copertura antistante con struttura in legno ha una superficie coperta di mq. 35,24.

Le opere di cui sopra, frazionamento, ampliamenti in termini di superficie coperta e di volume, trasformazione risultavano al momento del sopralluogo ultimate in ogni loro parte ed eseguite in assenza di permesso di costruire, di autorizzazioni paesaggistiche e di nulla osta idrogeologico.

In detta abitazione di nuova costruzione erano in corso lavori di completamento; lavori eseguiti anche questi in assenza di permesso di costruire, di autorizzazioni paesaggistiche e di nulla osta idrogeologico>>;

- premesso, altresì, che trattasi di aree ricadenti in zona P.I.R.T. del vigente P.U.G. comunale, nonché in area soggetta alla tutela paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, a tutela idrogeologica ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e alle norme di tutela e valorizzazione del P.P.T.R. regionale;

- ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.

A sostegno dell'impugnazione interposta deducono le seguenti censure, così rubricate:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere (carezza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione) - Violazione del principio del giusto procedimento e difetto di istruttoria - Violazione del principio del legittimo affidamento - Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

2) Violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 - Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Porto Cesareo.

All'udienza del 13 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. - Il Collegio dà atto che va, innanzitutto, disattesa l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo, presentata in data 8 gennaio 2021, in ragione della risalenza del presente ricorso (anno 2016).

Al riguardo, la Sezione ritiene qui di prestare puntuale adesione (non ravvisandosi ragioni per discostarsene) all'orientamento secondo cui *“nell'ordinamento afferente al processo amministrativo non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso o alla cancellazione della causa dal ruolo, atteso che le stesse hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice. Ciò, in quanto la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo sia regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti (in tal senso: Cons. Stato, V, 29 dicembre 2014, n. 6414) (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 7 agosto 2015, n. 3911).*

Né gli interessati espongono puntuali osservazioni in ordine alla depositata istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 del 23 agosto 2016 (relativa, in particolare, alla chiusura in muratura delle porzioni di verande esistenti, alla realizzazione di una nuova costruzione ad uso residenziale, ad interventi di manutenzione straordinaria, nuova distribuzione degli spazi interni, integrazione dei servizi igienico-sanitari, frazionamento immobile), la quale deve, quindi, in difetto di ulteriori precisazioni al riguardo, intendersi definita con silenzio rigetto, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (salvi eventuali successivi provvedimenti espressi del Comune di Porto Cesareo).

2. - Rileva, poi, il Collegio che, come pure esposto dai ricorrenti, l'ordinanza di demolizione impugnata ha ad oggetto gli ulteriori interventi realizzati, al piano terra e al primo piano, sul preesistente immobile oggetto della domanda di condono ex lege n. 47/1985 (oltre alla nuova costruzione realizzata sull'area scoperta del terreno pertinenziale), e non già l'immobile preesistente (oggetto, quest'ultimo, di mera precisazione,

contenuta nel riportato verbale di sequestro, con espresso riferimento alla pendenza di istanza di condono *in itinere*, ancora da definirsi, e senza alcuna puntuale e analitica descrizione del medesimo).

3. - Fermo quanto innanzi, il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto.

4. - I ricorrenti deducono, innanzitutto, l'asserito difetto di istruttoria, per non avere la P.A. accertato l'epoca di realizzazione dell'abuso contestato.

4.1 - La censura è infondata.

In proposito, è sufficiente - e dirimente - osservare che è pacifico l'indirizzo giurisprudenziale per cui, <<“*in tema di abusi edilizi, l'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull'interessato che intende dimostrare la legittimità del proprio operato, e non sul Comune, il quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla secondo la previsione normativa*” e tale onere “*può ritenersi a sufficienza soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto*” (Cgars., sez. giur., 25 luglio 2018, n. 446)>> (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 14 gennaio 2020, n. 343): e tanto poiché il privato a ciò interessato è l' “*unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto* (C.d.S., sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703, e sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440)” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 5 marzo 2018, n. 1391).

Orbene, i ricorrenti non offrono prova alcuna della risalenza della realizzazione dei manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione (tale da non richiedere la necessità del titolo edilizio), e, comunque: per quanto riguarda le opere edilizie realizzate sull'immobile preesistente, trattasi di opere successive alla realizzazione di quest'ultimo (anno 1982, come risultante dalla domanda di condono *ex lege* n. 47/1985); nel mentre, con riferimento all'abitazione di nuova costruzione, risultavano in corso, alla data del sopralluogo (24 marzo 2016) lavori di completamento.

5. - I ricorrenti lamentano, poi, essenzialmente, carenza di motivazione, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso edilizio e l'ordinanza di demolizione, in uno alla violazione dell'affidamento del privato, all'omessa valutazione dell'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, nonché all'ubicazione delle opere edilizie in questione in un complesso ormai divenuto residenziale e alla presenza *in loco* di opere di urbanizzazione.

5.1 - Anche queste doglianze vanno disattese, dovendo sul punto ribadirsi il principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017, secondo cui: “*il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino*”.

5.2 - Non rileva, poi, la circostanza fattuale secondo cui l'immobile di cui è causa si troverebbe in un'area già fortemente urbanizzata: e tanto in ragione, essenzialmente, del preminente interesse al corretto governo del territorio.

6. - I ricorrenti, deducono, inoltre, che l'ordinanza di demolizione impugnata violerebbe l'art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, in considerazione dell'omessa indicazione dell'area da acquisire di diritto al patrimonio comunale in caso di omessa ottemperanza all'ingiunzione di demolizione.

6.1 - Anche questa doglianza va disattesa, considerato che nell'ordinanza di demolizione non occorre l'indicazione dell'area da acquisire (successivamente) in caso di (eventuale) inottemperanza.

Ed invero, ricorda questa Sezione che, <<secondo il prevalente e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa <<(… T.a.r. Campania Napoli, VII, 13 gennaio 2012, n. 143) “*l'indicazione dell'area di sedime, così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle abusive, da acquisire al patrimonio comunale, non deve considerarsi requisito dell'ordinanza di demolizione - e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità - giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l'Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell'ingiunto*” (T.a.r. Puglia Lecce, III, 15 dicembre 2011, n. 2172; T.a.r. Puglia Lecce, III, 28 luglio 2011, n. 1461)>> (T.A.R. Puglia, Sezione Terza, 27 marzo 2012, n. 558; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 26 settembre 2008, n. 4659; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Seconda, 20 aprile 2009, n. 2035; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, 4 dicembre 2013, n. 5509 e giurisprudenza ivi citata - “T.A.R. Napoli Campania sez. II, 06

settembre 2013, n. 4199; v., anche, T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 04 luglio 2013, n. 3492; Tar Campania, ... sesta sezione, 16 giugno 2011, n. 3194, 11 maggio 2011, n. 2624; Tar Lazio, Roma, sez. I, 07 marzo 2011, n. 2031; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 09 dicembre 2010, n. 2809">> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 27 giugno 2018, n. 1075).

Trattasi, quindi, *“di precisazione che l’Amministrazione è tenuta a fare in seguito, ovvero all’atto dell’adozione (eventuale) del successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale”* (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 19 novembre 2018, n. 1710).

In definitiva, *“<<nell’ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento (C.d.S., sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5124; sez. IV, 11 dicembre 2017, n. 5788), mentre è l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire che necessita d’individuare specificatamente la costruzione abusiva con l’indicazione dei dati catastali e di quelli presenti nella conservatoria dei registri immobiliari, anche con riferimento agli effetti sull’acquisizione delle aree (C.d.S., sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4837).*

Dunque, l’omessa od imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico in caso di inosservanza dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione (C.d.S., sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 13; sez. IV, 25 novembre 2013, n. 5593)>> (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 21 ottobre 2019, n. 7103).

7. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto, per le ragioni e con le precisazioni di cui in motivazione.

8. - Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, per le ragioni e con le precisazioni di cui in motivazione. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO